

STUDIO DINAMI

Dottori Commercialisti

Circolare di Studio n.10 del 2020

COMUNICAZIONE DELLE SPESE SANITARIE AL SISTEMA TS. NOVITA' DAL 2021.

Ai fini dell'elaborazione della **dichiarazione dei redditi precompilata**, l'articolo 3 del Decreto Legislativo n.175 del 21 novembre 2014 al comma 3 ha previsto, **a partire dall'anno 2015**, l'obbligo da parte di determinati soggetti, operanti in ambito medico-sanitario, di comunicare al **Sistema tessera sanitaria** (sistema TS) i dati relativi alle **prestazioni sanitarie erogate nei confronti di persone fisiche**.

Inoltre, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, il recente decreto del ministero Economia e Finanze pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 dicembre 2019, a decorrere dal 1 gennaio 2019, individua **nuovi soggetti obbligati** a trasmettere al sistema TS i dati relativi alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche.

1. SOGGETTI TENUTI ALLA COMUNICAZIONE

I soggetti di seguito indicati (**gruppo n.1**), a decorrere dal 1 gennaio 2015, sono obbligati a comunicare i dati delle prestazioni erogate nei confronti dell'assistito al sistema Tessera Sanitaria:

- aziende sanitarie locali;
- aziende ospedaliere;
- istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- policlinici universitari;
- farmacie (pubbliche e private);
- presidi di specialistica ambulatoriale;
- strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e integrativa;

STUDIO DINAMI

Dottori Commercialisti

- altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari;
- iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
- strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate (**a decorrere dal 1 gennaio 2016**).

Inoltre **a decorrere dal 1 gennaio 2016** il decreto del Ministero Economia e Finanze del 01/09/2016 ha ampliato la platea dei soggetti obbligati a comunicare al sistema TS i dati relativi alle prestazioni erogate **(gruppo n.2):**

- esercizi commerciali che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci (Parafarmacie);
- iscritti ad albi professionali degli psicologi;
- iscritti ad albi professionali degli infermieri;
- iscritti ad albi professionali delle ostetriche/i;
- iscritti ad albi professionali dei tecnici di radiologia medica;
- esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute;
- iscritti agli albi professionali di **veterinari** con riferimento alle spese veterinarie riguardanti specifiche tipologie di animali.

In ultimo **a decorrere dal 1 gennaio 2019** il decreto del Ministero Economia e Finanze del 22/11/2019 ha individuato ulteriori e nuovi soggetti, riportati nell'elenco di seguito, obbligati a comunicare al sistema TS i dati relativi alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche **(gruppo n.3):**

- iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
- iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;

STUDIO DINAMI

Dottori Commercialisti

- iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;
- iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;
- iscritti all'albo della professione sanitaria di dietista;
- iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;
- iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
- iscritti all'albo della professione sanitaria di igienista dentale;
- iscritti all'albo della professione sanitaria di fisioterapista;
- iscritti all'albo della professione sanitaria di logopedista;
- iscritti all'albo della professione sanitaria di podologo;
- iscritti all'albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;
- iscritti all'albo della professione sanitaria di terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;
- iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;
- iscritti all'albo della professione sanitaria di terapeuta occupazionale;
- iscritti all'albo della professione sanitaria di educatore professionale;
- iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
- iscritti all'albo della professione sanitaria di assistente sanitario;
- iscritti all'albo dei biologi.

2. TRASMISSIONE DEI DATI DELLE SPESE SANITARIE E VETERINARIE AL SISTEMA TS.

Per le spese sostenute a partire dal 1 gennaio 2020, gli operatori sanitari devono trasmettere al Sistema TS tutti i dati delle spese sanitarie e veterinarie indicando se la relativa spesa sia stata sostenuta con strumenti di pagamento tracciabili o non tracciabili.

Roma – Via Rocca Priora, 6
Tel. 06/ 64 80 32 46
e-mail: a.dinami@studiodinami.com
Sito: www.studiodinami.com

Milano (MI) – Via Correggio, 63
Tel. 339 / 7515763
e-mail: a.dinami@studiodinami.com
Sito: www.studiodinami.com

STUDIO DINAMI

Dottori Commercialisti

Per le spese sostenute a partire dal 1 gennaio 2021, gli operatori sanitari devono trasmettere al Sistema TS tutti i dati delle spese sanitarie e veterinarie indicando, oltre alla modalità di pagamento della spesa sanitaria (distinguendo quelle pagate con mezzi tracciabili o meno), **anche i seguenti ulteriori dati**:

- **tipo di documento fiscale**, ai fini della distinzione delle fatture dalle altre tipologie di documento;
- **aliquota** ovvero **natura IVA** della singola operazione;
- indicazione dell'**esercizio dell'opposizione** da parte del cittadino alla messa a disposizione dei dati all'Agenzia delle entrate ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

NOTA BENE: I dati relativi alle spese per le quali il cittadino ha esercitato l'opposizione sono trasmessi al Sistema TS senza l'indicazione del codice fiscale dell'assistito.

3. TERMINE DI INVIO DEI DATI AL SISTEMA TS

Per le spese sostenute dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, la trasmissione dei dati al sistema TS deve essere effettuata entro il 31 gennaio 2021 (**comunicazione annuale**).

Per le spese sostenute dal 1 gennaio 2021, la trasmissione dei dati al sistema TS deve essere effettuata entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale (**comunicazione mensile**).

4. MODALITA' DI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI AL SISTEMA TS.

I soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS comunicano al sistema TS, tramite un'apposita funzionalità messa a disposizione sul portale **www.sistemats.it** ed entro il 31 dicembre 2020, la volontà di trasmettere i corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2 comma 1 del decreto legislativo n.127 del 2015.

A decorrenza dal 1 gennaio 2021, i soggetti obbligati trasmettono al Sistema TS, **entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione**, i dati di tutti i corrispettivi giornalieri utilizzando gli strumenti

STUDIO DINAMI

Dottori Commercialisti

tecnologici per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri configurati secondo le specifiche tecniche allegate al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016 e successive modificazioni.

L’Agenzia delle entrate rende disponibile al Sistema TS l’elenco aggiornato dei soggetti che hanno censito presso l’Agenzia delle entrate i propri dispositivi per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

5. SANZIONI

In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione, da parte dei soggetti obbligati, dei dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate è prevista una sanzione pari ad Euro 100 per ogni comunicazione con un massimo di Euro 50.000.

Se la comunicazione è inviata in maniera corretta ed entro 60 giorni dalla scadenza prevista la sanzione di cui sopra è ridotta ad un terzo con un massimo di Euro 20.000.

In caso di errata comunicazione la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati è effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione.

ATTENZIONE: Quanto riportato nella presente circolare non costituisce parere *pro-veritate*.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Data

16/11/2020

Firma

Dott. Antonio Dinami

Dott. Marco Figlioli